

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

NELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1968

Modifica dell'articolo 60 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 29 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (legge 23 ottobre 1960, n. 1196, modificata dalla legge 7 maggio 1965, n. 430) dispone che le promozioni per scrutinio sono conferite su proposta della Commissione centrale di scrutinio nominata dal Ministro di grazia e giustizia secondo le norme stabilite dal primo e secondo comma dell'articolo 60 del citato ordinamento che qui di seguito si trascrive:

« La Commissione centrale di scrutinio è nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia ed è composta:

a) da un presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, presidente;

b) da un avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione;

c) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria;

d) dal cancelliere capo della Corte suprema di cassazione o dal segretario capo della Procura generale presso la Corte stessa;

e) da un funzionario avente qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o equiparata.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti: del componente di cui alla precedente lettera *a)*, scegliendolo tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del titolare; del componente di cui alla precedente lettera *b)*, scegliendolo tra i sostituti procuratori generali presso la Corte suprema di cassazione, e dei componenti di cui alle precedenti lettere *d)* ed *e)*, scegliendoli fra i funzionari con qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o di segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello ».

Lo stesso articolo 60 dispone, altresì, che il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci (comma terzo), precisa la qualifica ed il numero dei funzionari che debbono esercitare le funzioni di segretario (comma quarto), determina, per i componenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* la durata della carica (comma quinto), ed infine stabilisce che:

« Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo espletamento delle operazioni di

scrutinio, il presidente della Commissione può formare, con il concorso dei componenti supplenti, due Sottocommissioni, di cinque membri ciascuna, affidando la presidenza di una di esse al presidente supplente. In tal caso ogni Sottocommissione espleta le operazioni per il conferimento delle promozioni a determinate qualifiche » (comma sesto).

L'elevato numero di funzionari partecipanti agli scrutini per la promozione per merito comparativo alle diverse qualifiche ha reso da tempo necessaria, al fine di rendere il più sollecite possibile le operazioni di scrutinio, la formazione delle due Sottocommissioni previste dalla norma sopra citata.

Le due Sottocommissioni, tuttavia, pur sottoponendosi ad un gravoso lavoro, non sono in grado attualmente di svolgere il loro compito con tempestività, avendo dovuto e dovendo ancora provvedere alla rinnovazione di numerosi scrutini annullati da decisioni del Consiglio di Stato; ciò ha, invero, determinato un notevole ritardo nell'espletamento degli scrutini annuali con dannose conseguenze per la categoria interessata, la quale versa in una situazione di particolare disagio, oltre che per la stessa Amministrazione che non può avvalersi di organici completi nelle diverse qualifiche.

Tali gravi inconvenienti potrebbero essere eliminati con la formazione di una terza Sottocommissione, composta da altri cin-

que membri supplenti, alla quale affidare lo espletamento delle operazioni per il conferimento delle promozioni a determinate qualifiche.

Si è, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge con il quale, a modifica dei commi secondo e terzo dell'articolo 60 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, si stabilisce che saranno nominati dal Ministro due componenti supplenti per ciascuno dei componenti effettivi indicati alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, secondo i criteri già fissati nella stessa norma ed un componente supplente del direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, da scegliersi tra i magistrati d'appello addetti al Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria —; quest'ultimo componente sostituirà il direttore generale predetto unitamente al direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie e durerà in carica, come gli altri membri non di diritto, due anni. Da ciò consegue la modifica del comma quinto.

A modifica del comma sesto si stabilisce, inoltre, che il Presidente della Commissione potrà formare tre Sottocommissioni di cinque membri ciascuna.

Poichè è da prevedere che, con la formazione delle tre Sottocommissioni, la situazione possa normalizzarsi in pochi anni, si propone che la modifica al citato articolo 60 abbia efficacia per il periodo di tre anni.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Per il periodo di tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i commi secondo, terzo, quinto e sesto dell'articolo 60 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (leggi 23 ottobre 1960, n. 1196, e 7 maggio 1965, n. 430) sono così modificati:

Comma secondo: « Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti: due del componente di cui alla precedente lettera *a*), scegliendoli tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del titolare; due del componente di cui alla precedente lettera *b*), scegliendoli tra i sostituti procuratori generali presso la Corte suprema di cassazione, e quattro dei componenti di cui alle precedenti lettere *d*) ed *e*), scegliendoli fra i funzionari con qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o di segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello ».

Comma terzo: « Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria è sostituito dal direttore dell'Ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci, nonchè da un magistrato da scegliersi tra i magistrati d'appello addetti al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale della organizzazione giudiziaria e degli affari generali, nominato dal Ministro con il decreto predetto ».

Comma quinto: « I componenti della Commissione, ad eccezione dei membri di diritto, durano in carica due anni ».

Comma sesto: « Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo espletamento delle operazioni di scrutinio, il presidente della Commissione può formare, con il concorso dei componenti supplenti, tre Sottocommissioni, di cinque membri ciascuna, affidando la presidenza di due di esse ai presidenti supplenti. In tal caso ogni Sottocommissione espleta le operazioni per il conferimento delle promozioni a determinate qualifiche ».